



# COMUNE DI FANO ADRIANO

(PROVINCIA DI TERAMO)

C.F. 92001400677 FAX 0861-958264 TEL. 0861-95124  
[ragioneria@comune.fanoadriano.te.it](mailto:ragioneria@comune.fanoadriano.te.it) P.IVA 00205660673

## ACCONTO IMU – TASI 2017

scadenza 16 giugno 2017

Si ricorda che il prossimo 16 giugno 2017 scade il termine per il versamento dell'acconto IMU e TASI. Ai fini del calcolo dell'imposta, si applicano le aliquote previste dalle Delibere del Consiglio Comunale n. 4 e n. 5 del 05/03/2017

### ALIQUOTE IMU - TASI 2017

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA IMU	ALIQUOTA TASI
Abitazione principale e relative pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	esente	esente
Abitazione principale di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (detrazione € 200,00)	4,0 ‰	2,5 ‰
Fabbricati classificati nelle categorie catastali C1, purché negli stessi venga esercitata attività commerciale .	7,6 ‰	2,5 ‰
Aree edificabili	8,00 ‰	1,5 ‰
Tutti gli altri immobili	8,00 ‰	2,5 ‰

### AGEVOLAZIONI

- **IMU su immobili concessi in comodato gratuito:** la L.208/2015 ha introdotto l'unica forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. A tal fine è necessario rispettare le seguenti condizioni:
  1. L'immobile deve essere concesso in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli);
  2. L'immobile rientri in una delle categorie del gruppo catastale A ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9;
  3. Il contratto di comodato sia registrato;
  4. Il comodatario utilizzi l'immobile come abitazione principale, quindi vi risieda anagraficamente e vi dimori abitualmente;
  5. Il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.
- Come sottolineato dal MEF (con nota Prot. n. 2472 del 29.01.2016), ai sensi del comma 675 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, la base imponibile del tributo per i servizi indivisibili (TASI) è quella prevista per l'IMU, pertanto le disposizioni della Legge di Stabilità 2016 si applicano anche alla TASI.
- Sempre con la stessa nota, il MEF ha chiarito che, per poter usufruire dell'agevolazione ai fini IMU e TASI, i contratti di comodato verbali devono essere registrati entro il 1° marzo 2016. I contratti di

comodato in forma scritta, invece, devono essere registrati entro 20 giorni dalla data dell'atto e la riduzione del 50% della base imponibile avrà decorrenza da tale data.

- **TASI Abitazione principale:** viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in detenzione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (A/1, A/8 e A/9).
- **Abitazioni locatate con contratto a canone concordato (L.431, art. 2, comma 3):** riduzione del 25% della base imponibile.

### **SISMA 2009**

- **Esenzione IMU fabbricati dichiarati inagibili a causa del sisma del 06 aprile 2009:** come chiarito dalla circolare 3/DF del MEF (Prot. n. 9485 del 18.05.2012), i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione dell'IMU, fino alla definitiva ricostruzione ed all'agibilità dei fabbricati stessi.
- **Esenzione TASI fabbricati dichiarati inagibili a causa del sisma del 06 aprile 2009:** ai sensi dell'art.1, comma 448, della legge n.190/2014, a decorrere dall'anno 2015, i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione della TASI, fino alla definitiva ricostruzione ed all'agibilità dei fabbricati stessi.

### **SISMA 18 gennaio 2017**

Riferimento normativo: D.L. 8/2017, legge di conversione 7 aprile 2017, n. 45

#### ➤ **Sospensione**

Della sospensione IMU – TASI possono beneficiare le persone fisiche **residenti**, alla data del 18 gennaio 2017, nel Comune di **FANO ADRIANO** nonché le persone giuridiche aventi, sempre a tale data, la sede legale o operativa nel Comune. I versamenti tributari sospesi, per effetto del suddetto decreto, dovranno essere effettuati entro il 16 dicembre 2017. I versamenti sospesi dovranno eseguirsi in unica soluzione entro il 16 dicembre 2017 ovvero in massimo 18 rate mensili secondo quanto sarà previsto da uno specifico decreto ministeriale (articolo 9, comma 2-bis, legge 212/2000).

#### ➤ **Esenzione IMU - TASI**

I fabbricati ubicati nei Comuni terremotati, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili, sono esenti dall'applicazione dell'IMU e della TASI fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

A tal fine, è opportuno presentare all'Ufficio Tributi, la dichiarazione IMU/TASI con l'indicazione degli estremi dell'ordinanza di inagibilità.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi tel. 0861/95124